



**Ritenuto opportuno**, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, sostituire la vigente ordinanza n. 14 del 13.12.2017, prevedendo per ogni esercente:

- la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00-22.00;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali;
- gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.
- qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

**Visto** il comma 7 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

## **ORDINA**

per i motivi elencati in narrativa:

1. **ORARIO GIORNALIERO:** **dalle ore 7.00 alle ore 22.00**  
**dal lunedì alla domenica**

Il titolare dell'attività **ha la facoltà** di scegliere il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno della fascia oraria indicata.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente.

E' consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.

Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.

Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

2. **GIORNATE A CHIUSURA COMPLETA**

E' osservata la chiusura completa obbligatoria in tutte le festività civili e religiose:

- Capodanno (1 gennaio);



- Epifania (6 gennaio);
- Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
- Tutti i Santi (1 novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Anniversario della liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1 maggio);
- Anniversario della Repubblica (2 giugno);
- il lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo);
- il 26 dicembre (S. Stefano);

ad eccezione del Santo Patrono, nella giornata del 24 novembre, nel quale la scelta è lasciata alla facoltà dell'artigiano.

3. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.
4. Chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto al pagamento ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

#### **INFORMA**

- che presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Albinea, all'Albo Pretorio nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Albinea.
- La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.
- che con la presente ordinanza viene abrogata la precedente n. 14 del 13.12.2017, per la materia in argomento;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco



